

(copia conforme all'originale)

N. 11709 del Repertorio N. 7239 della Raccolta
----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----
----- della società -----
----- "A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A." -----
----- società unipersonale -----
----- con sede in Messina -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio, in Messina, nel mio studio in via Cesare Battisti, n. 101, alle ore quindici e minuti dieci. -----

Avanti a me, dottor **BERNARDO MAIORANA**, Notaio in Messina, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, -----

----- E' PRESENTE -----

Puccio Salvo, nato a Taormina il 10 gennaio 1972, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

--- "A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.", società unipersonale, con sede in Messina, viale Giostra - Ritiro sn, ove è anch'egli domiciliato per la carica, capitale sociale euro 5.530.672 (cinquemilionicinquecentotrentamilaseicentosestantadue) i.v., avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina e codice fiscale 01937820833, R.E.A. n. ME-157160, indirizzo pec amamspa@pec.it, società di nazionalità italiana. -----

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale premette che per oggi, in questo luogo e a quest'ora, è stata convocata, in modo irrituale, l'assemblea straordinaria della suddetta società. -----

Il comparente invita me Notaio a redigere il presente verbale per fare da esso constare quanto sarà discusso e deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue. -

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il comparente Puccio Salvo il quale dichiara: -
- che per oggi, in questo luogo e a quest'ora, è stata convocata, in modo irrituale, l'assemblea straordinaria della società "A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.", società unipersonale, sopra emarginata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno -----

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale per euro 5.000.000 (cinquemilioni), e pertanto da euro 5.530.672 (cinquemilionicinquecentotrentamilaseicentosestantadue) a euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamilaseicentosestantadue), da liberarsi in denaro; -----
- che le azioni non sono mai state emesse; -----
- che è presente il socio unico "Comune di Messina", titolare di numero 691.334 (seicentonovantunomilatrecentotrentaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 8 (otto)




STUDIO NOTARILE
dottor
Bernardo Maiorana

Registrato a Messina

1122-1-2021

al numero 837/UT



ciascuna rappresentative del 100% (cento per cento) del capitale sociale, giusta delega acquisita agli atti societari; ---
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in persona dello stesso comparente Puccio Salvo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Bonasera Loredana e Cicala Roberto, Consiglieri; -----
- che sono presenti tutti i componenti dell'organo di controllo nelle persone di Donato Lorenzo, Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci effettivi Cucè Pasquale e Bilello Rita; -----
- che la società non ha emesso obbligazioni; -----
- che la presenza del socio unico, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale risulta dal foglio degli intervenuti che si allega al presente sotto la lettera "A". -----

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, essendo rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale ed essendo altresì presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, -----

----- DICHIARA -----

l'Assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e invita l'Assemblea stessa a confermare l'ordine del giorno irripetutamente già comunicato. -----

L'assemblea, quindi, all'unanimità, conferma il seguente ---

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Proposta di aumento del capitale sociale per euro 5.000.000 (cinquemilioni), e pertanto da euro 5.530.672 (cinquemilionicinquecentotrentamilaseicentosettantadue) a euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamilaseicentosettantadue), da liberarsi in denaro. -----

Il Presidente, a questo punto, dà atto all'assemblea che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dello stesso. -----

Passando alla trattazione del primo e unico argomento posto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea la proposta di aumentare il capitale sociale fino ad euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamilaseicentosettantadue) indicando un termine per l'esercizio del diritto di opzione in 15 (quindici) giorni, soffermandosi in particolare sull'opportunità di tale operazione che, rientrando nel quadro dei provvedimenti previsti dal documento di indirizzo politico denominato "Salva Messina" tendenti a potenziare le società partecipate dal Comune di Messina, è finalizzata a far fronte agli importanti e ormai improcrastinabili interventi di manutenzione e rafforzamento della rete idrica e fognaria. -----

Il Presidente illustra all'assemblea che l'aumento di capitale proposto consentirebbe inoltre di chiudere la fase di

precarietà della società e darebbe alla stessa una maggiore credibilità finanziaria al fine di uscire dal regime di salvaguardia nel rapporto con i fornitori di energia elettrica e di farle assumere il ruolo di gestore d'ambito in seno all'Assemblea Territoriale Idrica, il tutto come già evidenziato nella deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Messina n. 609 del 18/12/2019 con la quale il socio unico Comune di Messina ha assunto la determinazione di attuare l'aumento di capitale in oggetto autorizzando il Sindaco di Messina o un suo delegato ad intervenire in sede di assemblea straordinaria della società A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. in rappresentanza del Comune di Messina medesimo. -----

Il Presidente dà inoltre atto che il socio unico "Comune di Messina" ha già effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale, debitamente appostato in bilancio, mediante bonifico bancario dell'importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) identificato con il n. TRN UNCRITMM1101193570131672, disposto a carico del conto corrente allo stesso intestato, eseguito in data 24 dicembre 2019 in favore del conto corrente intestato alla società A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A., presso Poste Italiane S.p.A. -----

A tal fine il Presidente, sulla base del bilancio al 31/12/2019 approvato in data 30 luglio 2020 dà atto all'assemblea: -----

- che il socio unico ha rinunciato al deposito dell'offerta di opzione; -----
- che il capitale sociale pari ad euro 5.530.672 (cinquemilionicinquecentotrentamila seicentosestantadue) è interamente sottoscritto e versato; -----
- che la società non versa nella situazione di cui agli articoli 2446 e 2447, codice civile; -----
- che risulta effettuato ed esistente un "versamento in conto futuro aumento di capitale" targata in favore del socio unico "Comune di Messina" dell'importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni) finalizzata proprio alla liberazione dell'adottando aumento di capitale; -----
- che, dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale il cui bilancio è stato approvato in data 30 luglio 2020 non sono intervenute modifiche sostanziali nella situazione patrimoniale della società. -----

Il Presidente, infine, dà atto che il dottor Donato Lorenzo, Presidente del Collegio Sindacale, ha confermato quanto sopra riferito. -----

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e dopo un'esauriente ma breve discussione, all'unanimità dei voti espressi in modo palese, -----

----- DELIBERA -----

- di aumentare il capitale sociale fino ad euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamila seicentosestantadue), con

termine per l'esercizio del diritto di opzione fissato al trenta gennaio duemilaventuno, offrendo tale aumento in opzione al socio unico; -----

- di modificare, ora per allora e purché l'aumento di capitale venga integralmente sottoscritto, l'articolo 5 (cinque) del nuovo statuto sociale come segue -----

----- **"Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E SUA VARIAZIONE** -----

Il capitale Sociale nominale è di euro 10.530.672 (diecimilioneicinquacentotrentamilaseicentosestantadue) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 1.316.334 (unmilionetrecentosedicimilatrecentotrentaquattro) azioni del valore nominale di euro otto (8) ciascuna interamente sottoscritto e versato dal socio unico Comune di Messina. -----

Il capitale sociale è interamente pubblico, ed i soci, in nessun caso, possono cedere le proprie azioni a soggetti privati, ma eventualmente ad altri soggetti pubblici nell'ambito di gestione diretta in "house providing" del Servizio Idrico Integrato. -----

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di denaro, anche di beni in natura, crediti e partecipazioni. -----

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative in materia vigenti. -----

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. -----

Nel caso di aumento di capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro."; -----

- di conferire all'organo amministrativo ampio mandato al fine di dare attuazione alla superiore delibera. -----

A questo punto il Presidente sospende l'assemblea per consentire al socio unico di sottoscrivere il deliberato aumento di capitale e, subito dopo viene riaperta l'assemblea. -----

A questo punto il Presidente dà atto all'Assemblea: -----

- che il socio "Comune di Messina" ha sottoscritto per intero l'aumento a lui offerto in opzione per euro 5.000.000 (cinquemilioni) e tale aumento è stato liberato per intero mediante utilizzo delle somme dal Comune di Messina versate in conto futuro aumento capitale. -----

Il Presidente dell'assemblea quindi, mi dichiara che l'aumento di capitale sociale, così come sopra deliberato, è stato integralmente sottoscritto e liberato e che il nuovo capi-

tale sociale è pari ad euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamilaseicentosettantadue), interamente sottoscritto dal socio unico "COMUNE DI MESSINA", titolare di n. 1.316.334 (unmilionetrecentosedicimilatrecentotrentaquattro) azioni del valore nominale di euro 8 (otto) ciascuna rappresentative del 100% (cento per cento) del capitale sociale. -----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore quindici e minuti quarantacinque. -----

Il comparente Puccio Salvo, nella sua qualità, mi consegna, perchè venga allegato al presente sotto la lettera "B", il testo dello statuto sociale aggiornato con la superiore modifica. -----

Il comparente, avendone conoscenza, mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente il quale lo approva. -----

Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su tre fogli di cui occupa nove pagine fin qui ed è sottoscritto alle ore sedici e minuti venti. -----

(FIRMATO) -----


Salvo Puccio -----

----- **BERNARDO MAIORANA**

(impronta sigillo)

E' copia conforme all'originale, Messina, via Cesare Battisti, n. 101, 22 gennaio 2021

Bernardo Maiorana



FOGLIO DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A."
società unipersonale
TENUTASI IN DATA 15/1/2021 IN MESSINA

Comune di Messina, socio unico titolare di numero 691.334
(seicentonovantunomilatrecentotrentaquattro) azioni ordinarie
del valore nominale di euro 8,00 (otto virgola zero zero)
ciascuna rappresentative del 100% (cento per cento) del capi-
tale sociale, in persona del Vice Sindaco protempore dotto-
ressa Carlotta Previti

(FIRMATO)

Carlotta Previti

Puccio Salvo, nato a Taormina il 10 gennaio 1972, Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione

(FIRMATO)

Salvo Puccio

Bonasera Loredana, nata a Messina il 10 aprile 1986, Consi-
gliere

(FIRMATO)

Loredana Bonasera

Cicala Roberto, nato a Santa Teresa di Riva il 24 dicembre
1968, Consigliere

(FIRMATO)

Cicala Roberto

Donato Lorenzo, nato a Messina il 25 gennaio 1958, Presi-
dente del Collegio Sindacale

(FIRMATO)

Lorenzo Donato

Cucè Pasquale, nato a Messina il 19 agosto 1965, Componente
del Collegio Sindacale

(FIRMATO)

Pasquale Cucè

Bilello Rita, nata a Palermo il 6 febbraio 1954, Componente
del Collegio Sindacale

(FIRMATO)


Rita Bilello

(FIRMATO)

Salvo Puccio

BERNARDO MAIORANA

(impronta sigillo)



NOTAIO
dottor
Bernardo Maiorana

----- STATUTO -----
----- della società -----
----- "A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A." -----
----- con sede in Messina -----

----- TITOLO 1 -----
----- COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE -----
----- ART. 1 -----

----- COSTITUZIONE -----
Per iniziativa del Comune di Messina è costituita, in base alla L. n. 127/1997 ed all'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali), - per trasformazione attuata dell'Azienda Meridionale Acque Messina - una Società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata **"A.M.A.M AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A."**.

L'Azienda Meridionale Acque Messina può essere indicata in forma abbreviata con la sigla **"AMAM S.p.A."**.
La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale in regime di "in house providing" nell'interesse dei Soci Pubblici che ne detengono interamente il capitale sociale.

----- ART. 2 -----
----- SEDE LEGALE E DURATA -----

La Società ha sede legale nel Comune di Messina.
La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquantatrè, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci, e fatto salvo, in ogni caso, un diverso minor termine conseguente a quanto statuito dalla normativa di settore nazionale e regionale per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

----- ART. 3 -----
----- OGGETTO SOCIALE -----


La Società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina), subentrando in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla predetta Azienda Speciale al momento della trasformazione.

La Società ha per oggetto: la gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle acque; la organizzazione e l'esercizio delle attività accessorie e connesse secondo i criteri enunciati nel D.P.C.M. 4 marzo 1996 e comunque in osservanza dinamica di ogni legislazione vigente in materia di Servizio Idrico Integrato quali, eventualmente, quelle dell'affidamento in *house providing* da parte della autorità territoriale idrica ATI.

La società ha per oggetto: la gestione della fatturazione e la bollettazione di ogni attività economica dei prefati servizi; lo sfruttamento di acque minerali e sorgive; la capta-



NOTAIO
dottor
Bernardo Maiorana



(copia conforme all'originale)

zione delle acque superficiali, con la gestione degli invasi e delle falde; la razionale utilizzazione delle risorse idriche; la ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne in modo da assicurare la qualità del servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alle esigenze di tutela ambientale; l'efficienza operativa ed economica e la affidabilità qualitativa e quantitativa. -----

La società, oltre alla raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli e raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche in sistema fognario, nonché alla depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, può provvedere, altresì, all'esercizio di attività in settori complementari, accessori, ausiliari o affini a quelli indicati dal secondo comma, che siano ad essa affidate dal Comune o da altri Enti pubblici o privati, in conformità alla normativa in materia e ai requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario o nazionale per gli affidamenti "in house providing". -----

La Società provvede, altresì, in quanto espressamente previsto e consentito dalla normativa nazionale e regionale in materia, nonché dalla normativa di settore in materia di certificazione e subordinatamente alle eventuali prescritte autorizzazioni dei soggetti competenti, alla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla costruzione degli impianti stessi, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale per gli affidamenti "in house providing". -----

La Società può compiere qualsiasi operazione in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, tra cui operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali purché le predette operazioni, non sottraggano le risorse necessarie all'efficace ed efficiente espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società e non siano in contrasto con i fini societari. -----

La società potrà sperimentare e acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto sociale e potrà promuovere studi e ricerche tendenti al potenziamento dei servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale ed al miglioramento, qualitativo e quantitativo dei medesimi. -----

La Società potrà anche iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale della relazione giurata ex art. 2343, c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nel presente articolo, ivi compresi i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche comunali e relative pertinenze. -----

I relativi investimenti saranno effettuati dalla AMAM S.p.A., direttamente in conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di servizio. -----

La Società, inoltre, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi, ai sensi di legge, atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale. -----

La Società potrà avvalersi delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalle normativa regionale, da quella nazionale e da quella comunitaria, fermo restando il preventivo accertamento della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. -----

La Società potrà svolgere nei limiti dei rapporti stabiliti o regolati dai contratti di servizio e nel rispetto delle specifiche normative di settore vigenti le attività e i servizi prefatti sia direttamente che tramite terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche, affidandoli in appalto nel rispetto del "Codice dei contratti" di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. -----

La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del Socio pubblico che detiene il controllo societario. -----

Detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

I servizi rientranti nell'oggetto sociale, fermo restando gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa vigente per le ipotesi di affidamento diretto, sono affidati sulla base di un regolare contratto di servizio redatto ai sensi di legge. -----

Il contratto di servizio deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, rubricato "*Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio*", nonché ai parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Ammi-

nistrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il contenuto del contratto di servizio deve essere, in ogni caso, adeguato e conformato alle norme di legge o regolamentari, comprese quelle che regolano la gestione ed affidamento dei SII comunali e d'ambito territoriali idrico che prevedano specifici vincoli pubblicistici alla autonomia negoziale delle parti. -----

----- **ART. 4** -----

----- **DOMICILIO** -----

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. -- Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. -----

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. --

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

La Società garantisce la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi e sulla sicurezza degli impianti, assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardano personalmente o come consumatore, e il confronto permanente con l'amministrazione tramite la creazione di un apposito ufficio di relazioni con il pubblico. -----

La Società è tenuta ad adempiere tutti gli obblighi normativi in materia di trasparenza e anticorruzione secondo quanto indicato al successivo art. 23 del presente statuto. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI,** -----

----- **FINANZIAMENTI** -----

----- **ART. 5** -----

----- **CAPITALE SOCIALE E SUA VARIAZIONE** -----

Il capitale Sociale nominale è di euro 10.530.672 (diecimilionicinquecentotrentamila seicentoseventantadue) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 1.316.334 (unmilione trecentosedicimila trecentotrentaquattro) azioni del valore nominale di euro otto (8) ciascuna interamente sottoscritta e versata dal socio unico Comune di Messina. -----

Il capitale sociale è interamente pubblico, ed i soci, in nessun caso, possono cedere le proprie azioni a soggetti privati, ma eventualmente ad altri soggetti pubblici nell'ambito di gestione diretta in "house providing" del Servizio Idrico Integrato. -----

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo

Statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di denaro, anche di beni in natura, crediti e partecipazioni. -----

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative in materia vigenti. -----

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. -----

Nel caso di aumento di capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro. -----

----- **ART. 6** -----

----- **AZIONI** -----

Le azioni sono nominative e indivisibili e la titolarità di ciascuna di esse da diritto a un voto. -----

Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento. -----

Lo stato di soci e il loro domicilio risulta unicamente dai libri sociali ed in particolare dal libro soci. -----

E' fatto assoluto divieto di cessione delle azioni da parte dei soci pubblici a soggetti privati. -----

----- **ART. 7** -----

----- **TRASFERIMENTI - PRELAZIONI** -----

Le partecipazioni azionarie sono intrasferibili nei confronti dei soggetti privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un "controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi. ---

----- **ART. 8** -----

----- **OBBLIGAZIONI** -----

La Società può emettere obbligazioni convertibili esclusivamente nei confronti di soggetti pubblici e non convertibili anche nei confronti dei soggetti privati. Le emissioni sono consentite nel rispetto degli articoli 2410 e ss. del codice civile, previa approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e in conformità agli indirizzi emanati dagli Enti proprietari. -

----- **ART. 9** -----


----- **PATRIMONI DESTINATI** -----

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. C.c.. -----

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista nel presente Statuto. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **ORGANI DELLA SOCIETA'** -----



----- ART. 10 -----

----- ORGANI DELLA SOCIETA' -----

Sono Organi della Società: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; --
- il Collegio Sindacale; -----
- il Revisore Legale dei Conti. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata esclusivamente ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati una remunerazione superiore al limite massimo consentito per legge. -----

----- ART. 11 -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. -----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. I soci partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza. -----

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, con delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un mandatario munito di procura speciale, purchè non amministratore, sindaco o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega. -----

Gli azionisti possono esprimere un voto per ogni azione avente diritto di voto. -----

----- ART. 12 -----

----- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge. -

L'Assemblea, sia essa ordinaria sia straordinaria, è convocata anche fuori della sede sociale, osservate le disposizioni dell'art. 2366 codice civile, a cura del Consiglio di Amministrazione. -----

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in alternativa su un quotidiano, liberamente scelto dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15

(quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i diversi termini e/o le diverse modalità di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile. -----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In particolare, è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

In deroga al comma precedente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà provvedere comunque ad inviare ai soci lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchè garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e le altre menzioni richieste dalla legge. -----

La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, e in ogni caso, non oltre trenta giorni della medesima. -----


Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del "quorum" stabilito dal successivo art. 14, comma 4, e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla prima, mediante nuovo avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e dal 5° comma dell'art. 2366 del codice civile. -----

----- ART. 13 -----

----- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-



ministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo o in assenza di entrambi, da persona designata, con voto, dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti. --- L'Assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. -----

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. -----

Si considerano presenti i soci che, iscritti nei libri sociali al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari. -----

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. -----

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario. -----

I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica per due anni presso la sede sociale. -----

Le modalità di votazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni. -----

ART. 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria: -----

- a) approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari; -----
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----
- c) determina il compenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale nei limiti fissati dalla normativa vigente; -----
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- e) conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio, nel rispetto della normativa sugli affidamenti degli incarichi, fissando il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente; -----
- f) delibera, ex art. 2446, comma 1, del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo; -----

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori; -----

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ---

i) delibera sugli altri oggetti previsti dall'art. 22 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte dei Soci. -----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori. -----

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, può essere convocata, in ogni caso entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea. -----


L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole previsti per la prima e seconda convocazione. -----

ART. 15 -----

ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare: -

- sulle modifiche dello Statuto; -----
- sull'emissione di obbligazioni convertibili, sulla costituzione di patrimoni destinati; -----
- sullo scioglimento della Società; -----
- sulla nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori; --
- sul cambiamento dell'oggetto sociale; -----
- sulla trasformazione della società; -----
- sullo scioglimento anticipato; -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

- sulla proroga della durata; -----
- sulla revoca dello stato di liquidazione; -----
- sul trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- sulle materie espressamente previste dall'art. 22 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte dei soci; -----
- su quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione. -----

Le deliberazioni sono approvate, in prima convocazione, con il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

In seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. -----

Per le deliberazioni di cui all'art. 2369 cod. civ. concernenti i seguenti argomenti: a) il cambiamento dell'oggetto; b) la trasformazione della società; c) lo scioglimento anticipato; d) la proroga della durata; e) la revoca dello stato di liquidazione; f) il trasferimento della sede sociale all'estero; g) all'emissione di azioni privilegiate, anche in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

ART. 16 -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo il sistema tradizionale. Fatte salve eventuali maggiori limitazioni di legge in materia di composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto della complessità organizzativa della stessa e del settore di attività in cui opera, è formato dal numero massimo di tre componenti, ivi compreso il Presidente, eletti, salvo quanto previsto al successivo comma secondo, dall'Assemblea anche tra non soci e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa, per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. -----

Restano ferme le disposizioni normative in materia di incompatibilità ed incompatibilità di incarichi. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente, non possono, in ogni caso, eccedere il numero massimo consentito dalla legge. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme alle previsioni legislative che disciplinano la stessa. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 30.11.2012, n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2011, n.120. -----

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti per legge o da specifiche disposizioni normative in materia. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge all'epoca vigenti. -----

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. -----

Il primo Consiglio di Amministrazione è quello previsto dalla delibera di trasformazione AMAM - Azienda speciale del Comune di Messina - in Società per Azioni e dalle persone che saranno designate dal Sindaco con apposito provvedimento. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie. La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----


Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. I nuovi Amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione. Deve subito convocarsi d'urgenza l'Assemblea, per la nomina dei nuovi. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria Amministrazione. -----

Il compenso annuale dell'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina e non può, in nessun caso, superare il limite massimo di importo stabilito dalla normativa in materia. -----

Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, ove previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo della Società. -----

Qualora venga attribuita una parte variabile della retribu-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

zione commisurata ai risultati di esercizio, nei limiti e alle condizioni di legge, la stessa non può essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore. -----

L'organo amministrativo della Società, in ogni caso, sia in sede di prima nomina nell'atto costitutivo unilaterale della Società ovvero su decisione motivata dell'Assemblea dei soci, può essere composto da un Amministratore Unico. In tale ipotesi, le disposizioni del presente statuto di cui agli artt. 18, 19, 20 nonché quelle concernenti il Consiglio di Amministrazione si applicano all'Amministratore Unico ove compatibili con la natura monocratica del predetto organo. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2383, c. 3, del Codice Civile, possono essere revocati dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa. -----

Su espressa richiesta del rappresentante del Socio Unico, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per sottoporre alla votazione della stessa l'ordine del giorno relativo alla revoca di uno o più amministratori. L'approvazione della revoca da parte della assemblea dei soci comporta la decadenza immediata dell'amministratore revocato. -----

----- ART. 17 -----

----- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. -----

Il consiglio di amministrazione, nomina un segretario che può essere estraneo alla società. Dalle riunioni del consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente o chi ne fa le veci, e dal segretario. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390. -----

----- ART. 18 -----

----- POTERI E OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo adesso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 22 bis del presente Statuto in aggiunta a quelli ordinariamente attribuiti dal diritto societario, al fine di garantire l'effettivo esercizio del 'controllo analogo' da parte dei soci. -----

Nei limiti di cui all'art. 2381 del cod. civ. il Consiglio di Amministrazione previa approvazione della assemblea ordinaria degli azionisti può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, determinandone i poteri senza ulteriori compensi. Viene fatta comunque salva l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----

In particolare, il Consiglio ha competenza in merito a: -----

- a) l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare; -----
- b) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; ---
- d) la presa d'atto della stipulazione ed entrata in vigore dei CCNL e l'approvazione degli accordi integrativi aziendali nonché della conseguente copertura di spesa che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale della Società a partecipazione pubblica locale o di controllo formulati dal Socio Pubblico o previsti dalla legge; -----
- e) il licenziamento del personale per motivi disciplinari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; -----
- f) l'elaborazione delle proposte concernenti i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli azionisti; -----
- g) le proposte concernenti il piano degli investimenti annuali e pluriennale, i piani di sviluppo ed strumenti equivalenti afferenti la politica generale degli investimenti aziendali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli azionisti; -----
- h) le proposte, a termine di legge, concernenti il piano tariffario e dei prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità, nonché ogni altro atto afferente la politica generale delle tariffe, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli azionisti; -----
- i) l'assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'azienda ad eccezione delle operazioni di importo superiore a 100.000 euro o, di importo inferiore, dalle quali possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio, che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Assemblea degli Azionisti; -----
- j) l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Assemblea degli Azionisti. -----
- k) le proposte in materia di pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatori afferenti le politiche del personale, da formulare nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dai soci in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle so-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

cietà a partecipazione pubblica locale o di controllo. -----

----- ART. 19 -----

----- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi. -----

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere a ciò delegato oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale le deliberazioni del Consiglio. -----

Devono, tuttavia, essere assunte col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti l'approvazione delle proposte relative ai piani programmi annuali e pluriennali nonché al budget annuale per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, e dei contratti di servizio. -

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica, dal Comitato esecutivo o dal Collegio Sindacale. -----

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta anche a mezzo del servizio postale, per telegramma, telefax o per e-mail, spediti almeno 24 (ventiquattro) ore prima. -----

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché i Sindaci effettivi. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. -----

La convocazione indica gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio. -----

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video.

In tal caso, devono essere assicurate, comunque: -----

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; -----

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame della deliberazione. -----

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri. -----

Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici Istituzionali e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri. -----

Il Vicepresidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza. -----

----- **ART. 20** -----

----- **DIRETTORE GENERALE** -----

Nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non deve superare il trattamento economico del Segretario Generale dell'Ente proprietario ovvero del Direttore Generale qualora istituito. -----

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda. A tal fine: -----

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda; -----

b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo; -----

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo; -----

d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente; -----

e) esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza; -----

g) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia; -----

h) nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari, -----

i) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statuari; -----

j) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; -----

k) adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dai soci. -----

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati da un Vice Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti in organico . -----

In caso di vacanza del posto di Direttore Generale e fino alla copertura dello stesso, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce quale delle funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e quali devolute alla competenza del Vice Direttore Generale. -----

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali. -----

----- TITOLO IV -----

----- VIGILANZA, BILANCIO UTILI -----

----- ART. 21 -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi

compreso il Presidente, e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. In ogni caso il numero dei componenti del collegio sindacale non può superare il limite massimo previsto dalle leggi in materia. -----

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge o da specifiche disposizioni normative in materia. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla legge. -----

Il primo Collegio Sindacale è quello previsto dalla delibera di trasformazione dell'AMAM - Azienda Speciale del Comune di Messina - in Società per azioni. -----

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. -----

Per il Collegio Sindacale, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità, di inconfiribilità e d'incompatibilità di incarichi, di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al codice civile nonché le disposizioni normative in materia. -----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti di legge e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia. -----

Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, qualora previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale della Società. -----

----- ART. 22 -----

----- ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO -----

I Soci, esercitano nei confronti della Società un controllo strategico, gestionale, economico e finanziario analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, attraverso il riconoscimento allo stesso di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'organo assembleare. -----

I soci, attraverso i propri strumenti di programmazione, definiscono preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico, finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi deliberati dai competenti organi degli Enti proprietari, secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati. Ai fini del "controllo analogo", i Soci dovranno dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare (controllo proprietario) i rapporti finanziari tra i soci e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizza-

tiva dell'A.M.A.M. e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; lo svolgimento dei contratti di servizio e la qualità dei servizi appartengono invece al controllo manageriale, svolti da strutture diverse da quella titolare del controllo proprietario, competenti per materia sul servizio affidato e sui rapporti di committenza. -----

In particolare, la Società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale. -----

Il programma annuale, corredato da apposita relazione del consiglio di amministrazione, contiene gli obiettivi di gestione che si intendono perseguire, indicando in relazione a ciascuno di essi: -----

a) le linee di sviluppo delle diverse attività; -----
b) il programma annuale degli investimenti nel quale devono essere riportate, per ciascuna linea di intervento ed in conformità al programma pluriennale, la spesa prevista per l'esercizio di riferimento e le relative modalità di copertura finanziaria; -----

c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. Civ.; -----

d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. -----

Il programma pluriennale ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, con l'indicazione degli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento nonché dei costi e dei ricavi di gestione riportati distintamente per ciascun esercizio. Esso è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale. -----

Il programma annuale e pluriennale sono disaggregati ed articolati, altresì, per aree strategiche d'affari o per servizi, al fine di favorire l'attività di controllo concomitante ed a consuntivo del socio pubblico per singoli settori di intervento. -----

Il programma annuale e pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e trasmessi senza indugio ai soci. Gli amministratori convocano entro il 31 dicembre successivo l'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione. -----

Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo precedente e in conformità alle modalità operative definite dai soci pubblici, questi ultimi effettuano un monitoraggio periodico sull'andamento della Società, analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari aventi refluenze sul proprio bilancio. I risultati complessivi della gestione dei soci e della Società sono rilevati mediante il bilancio consolidato secondo le determinazioni e le direttive impartite dai soci pubblici. -----

L'assemblea ordinaria degli azionisti, oltre alle competenze riportate nell'art.14 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie: -----

1. piani programmi annuali e pluriennali ed i budget di esercizio; -----
2. piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo ed equivalenti afferenti la politica generale degli investimenti aziendali; -----
3. decisioni relative allo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti;
4. piano tariffario ed i prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità, nonché ogni altro atto afferente la politica generale delle tariffe, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in attuazione degli indirizzi deliberati dai soci pubblici a termine di legge. La proposta di piano tariffario deve essere conforme alla normativa vigente in materia, preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, asseverata dal collegio sindacale e trasmessa ai soci pubblici entro il 30 novembre di ogni anno solare in via preliminare e in tempi congrui rispetto alla convocazione della assemblea ordinaria; -----
5. pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti le politiche del personale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dai soci in ordine ai criteri e modalità attuative dei limiti assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;
6. definizione degli assetti macro-organizzativi e correlato organigramma; -----
7. nomina del Direttore Generale, nel rispetto delle modalità e limitazioni previste all'art. 20 del presente Statuto; -----
8. operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia di cui al 5° capoverso dell'art. 3 del presente Statuto, ed ogni altra operazione societaria; -----
9. assunzione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamento di importo superiore a 100.000 (centomila) euro o, di importo inferiore, qualora da dette operazioni possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio. -----

L'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre alle competenze riportate nell'art.15 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie: -----

1. proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge;
2. emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. -----

Gli atti indicati di competenza della assemblea ordinaria e

straordinaria degli azionisti nonché le loro variazioni dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 20 giorni prima della data di convocazione ai soci ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. -----

Il contratto di servizio, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto, prevede gli standard ed i parametri di qualità e di quantità dei servizi affidati, nonché i meccanismi, i sistemi e le modalità di controllo da parte del Socio pubblico committente in ordine alla osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società affidataria. A tal fine, i soci pubblici esercitano autonomi poteri ispettivi diretti e concreti sulla attività gestionale della Società. Gli stessi verranno esercitati mediante le competenti strutture degli enti controllanti che a tale scopo, salvo preavviso di 10 giorni, avranno accesso ai documenti e, laddove ritenuto opportuno, potranno eseguire visite nei luoghi di produzione. -----

Fatto salvo l'esercizio del "controllo analogo" da parte dei soci pubblici di cui al presente articolo, la Società, in considerazione ed in funzione della propria complessità e dimensione organizzativa, integra gli strumenti di governo societario mediante: -----

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; -----

b) un ufficio di controllo interno adeguato rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con le strutture di controllo del Socio Pubblico Unico, riscontrando tempestivamente le richieste da queste provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e sulla efficienza della gestione; -----

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società. -----

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea. -----

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Direttore Generale, predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Detta relazione dovrà indicare gli strumenti di governo societario adottati tra quelli riportati alle precedenti lettere a), b), c) e d) nonché le ragioni della eventuale mancata adozione degli stessi. Nella relazione vengono altresì illustrati spe-

cifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. -----

----- **ART. 23** -----

CONTROLLO RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE -----

1. La Società è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. -----

Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente controllante a seguito di specifica richiesta motivata del Direttore Generale e detta autorizzazione verrà richiamata nel provvedimento di spesa. -----

2. La Società è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al più rigoroso contrasto preventivo al sorgere di fenomeni corruttivi interni ed all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi. -----

Il Socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati. -----

Il Direttore Generale della Società è direttamente responsabile degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione nonché della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dal Socio Pubblico ai fini del predetto monitoraggio e per il corretto ed efficace esercizio della propria funzione di controllo. ---

----- **ART. 24** -----

----- **CONTROLLO SOCIALE** -----

----- **E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE AZIENDALE** -----

La Società è tenuta a strutturare ed a regolamentare al proprio interno adeguati strumenti volti a favorire ed incrementare la partecipazione degli utenti e dei propri dipendenti all'attività di gestione, al fine di garantire forme diffuse di controllo sociale rispetto agli standard quali-quantitativi dei servizi resi alla collettività e di assicurare al cittadino una tutela di natura risarcitoria efficace a fronte di disservizi. -----

Al tale fine, la Società si dota di una Carta di qualità dei servizi che costituisce un addendum integrante e sostanziale del contratto di servizio di cui all'art. 4 del presente statuto, vincolando in tal modo il soggetto gestore alla scrupolosa osservanza di quanto nella stessa contenuto. -----

La Carta di qualità dei servizi e il suo inserimento formale all'interno del contratto di servizio costituiscono i presupposti giuridico-fattuali su cui fondare: -----

a. virtuosi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente Socio Pubblico, la Società e i cittadini, finalizzati

alla implementazione ed al miglioramento dei servizi nonché alla salvaguardia dei parametri e degli standard contrattualmente previsti; -----

b. precisi obblighi del soggetto gestore nei confronti dell'utenza servita; -----

c. il conseguente riconoscimento in capo al cittadino-utente di veri e propri diritti soggettivi perfetti, giuridicamente protetti non soltanto dai rimedi ordinari, generali e giudiziari (nullità, risarcimento danni), ma, soprattutto, da rimedi speciali, più veloci e meno costosi, di tipo preventivo e alternativo ovvero mediante la previsione di efficaci meccanismi di tutela in forma specifica, quali rimborsi, indennizzi, penali, abbuoni su future prestazioni, etc, idonei a compensare direttamente e in misura adeguata l'utente del disservizio subito. -----

Il "controllo sociale" si realizza anche attraverso l'accesso civico introdotto dal T.U. sulla trasparenza ed altre forme di consultazione da parte della Società nei confronti delle associazioni di categoria rappresentative degli utenti. -----

La Società garantisce il "controllo sociale" sulla qualità dei servizi erogati e promuove il miglioramento continuo degli standard qualitativi e quantitativi offerti anche mediante il coinvolgimento propulsivo dei propri dipendenti nei processi decisionali afferenti l'attività produttiva e la gestione caratteristica d'impresa. -----

A tal fine, la Società, mediante apposita regolamentazione interna da recepire in sede di stipula dei contratti aziendali decentrati integrativi, prevede, ove non diversamente stabilito dalla contrattazione nazionale di settore, appositi istituti partecipativi, procedure o meccanismi premiali/incitanti volti a favorire l'intervento attivo dei lavoratori sulle decisioni aziendali che abbiano ricadute dirette o indirette sulla qualità o sulla quantità dei servizi offerti alla collettività ovvero sulle relative modalità di produzione e/o di erogazione; ciò allo scopo precipuo di garantire i livelli standard previsti dalla Carta dei Servizi e di prevenire possibili disservizi a danno dell'utenza attraverso la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del capitale umano. -----

I predetti strumenti di controllo sociale e di partecipazione alla gestione aziendale si integrano sinergicamente con l'attività di verifica del Socio pubblico affidante sul rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio di cui all'art. 4 del presente statuto e con il correlato obbligo della Società gerente di fornire il servizio secondo le modalità contrattualmente concordate, rispondendo, in caso di inadempimento, secondo le normali regole di responsabilità contrattuale ovvero mediante l'applicazione delle sanzioni regolate dal contratto stesso. -----

----- TITOLO V -----

----- BILANCIO, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ART. 25 -----

----- BILANCIO -----

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Società e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea ordinaria dei soci, per la sua approvazione. -----

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e corrispondentemente può essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve specificare i motivi del rinvio con apposita delibera o con atto equipollente conoscibile ai soci, prima della scadenza del termine ordinario. Gli Amministratori inoltre devono segnalare i motivi della dilazione nella relazione sulla gestione. --

----- ART. 26 -----

----- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento), da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e quanto altro necessario per gli altri accantonamenti di legge, oltre che i compensi stabiliti in favore degli Amministratori, verranno apposti in dedicata riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della Società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonché per il miglioramento della qualità del servizio e comunque, nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla legge in materia di corrispettivo delle diverse aliquote. -----

Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili ed inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nell'ambito di riferimento servito, l'Organo Amministrativo della Società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immedia-

tamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati. Il riconoscimento di tale agevolazione sarà definito nell'ambito di un apposito regolamento che potrà prevedere anche l'utilizzo del cosiddetto "baratto amministrativo" di cui all'articolo n. 24 della Legge N. 164 del 2015. -----

----- **ART. 27** -----

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136. ----

La Società di revisione, in fase di rinnovo, verrà scelta secondo criteri di trasparenza e mediante procedure ad evidenza pubblica previste in materia di conferimento di incarichi esterni per gli enti locali. -----

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del dpr sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio di esercizio della Società deve essere trasmesso alla Società di revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. -----

----- **ART. 28** -----

SCIoglimento E RECESSO

Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalle legge, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi. -----

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni. -----

Il diritto di recesso è esercitato nelle ipotesi di cui al comma 1 lett.a) g) dell'articolo 2437 c.c. e con le modalità di cui all'articolo 2437/bis e ss. -----

La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta agli amministratori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. ---

La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze di legge. -----

----- **ART. 29** -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o

contro i Liquidatori, fatte eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali tutti nominati dal Presidente del Collegio Notarile, o dal Presidente dell'ordine degli avvocati, o dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designata non vi provveda al termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. -----

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. -----

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. -----

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. -----

L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5. -----

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso a norma di legge. -----

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. -----

----- **ART. 30** -----

----- **FORO COMPETENTE** -----

Il Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Messina. -----

----- **ART. 31** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti. -----

(FIRMATO) -----

Salvo Puccio -----

BERNARDO MAIORANA

(impronta sigillo)

